

Circolare numero 28 del 6-2-1993

Mittenti



DIREZIONE CENTRALE
PER LA RISORSA UMANA

Destinatari



AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI PROFES-
SIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI
AI PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI E PROVINCIALI
Indennita' di mansione ai centralinisti non vedenti.

Oggetto



Indennita' di mansione ai centralinisti non vedenti.

Testo Completo



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 286, serie generale, parte prima, del 4 dicembre 1992, e' stata pubblicata la circolare del Ministero del Tesoro n. 84 del 4 novembre 1992, recante norme sulla indennita' di mansione ai centralinisti non vedenti, conseguenti alla ristrutturazione del "premio industriale" -vigente nel tempo per gli operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici- cui la normativa in materia (decreto interministeriale 6 agosto 1992 adottato in applicazione dell'art. 30 del D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335) fa riferimento.

L'anzidetta indennita' di mansione -stabilita in L. 7.290 lorde giornaliera- compete, dal 1 aprile 1992, anche ai centralinisti non vedenti dell'Istituto in servizio per effetto del collocamento obbligatorio.

L'indennita' in questione, quale competenza accessoria liquidata in corrispondenza della retribuzione ordinaria, concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile del dipendente ed in quanto tale e' da assoggettare alle ritenute assistenziali ed erariali.

Inoltre, l'indennita' di mansione in parola e' dovuta per ogni giornata di effettivo servizio e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per ferie e per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio.

L'indennita' stessa e' dovuta ai predetti dipendenti anche nel caso in cui frequentino corsi di formazione tenuti dall'Istituto, siano in permesso sindacale, limitatamente al numero massimo di quattro giornate mensili, siano donatori di sangue, per la sola giornata di donazione, siano assenti dall'ufficio perche' convocati dall'amministrazione per esigenze di servizio.

Infine, la misura giornaliera dell'indennita' di mansione e' ridotta al 50% (L. 3.645) per i dipendenti in argomento a part-time ed e' maggiorata del 20% (L. 8.748) nel caso in cui l'orario settimanale sia distribuito su cinque giornate lavorative.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to G. BILLIA